

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **202/1997** (ECLI:IT:COST:1997:202)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **SANTOSUOSSO**

Camera di Consiglio del **04/06/1997**; Decisione del **17/06/1997**

Deposito del **24/06/1997**; Pubblicazione in G. U. **02/07/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23308**

Atti decisi:

N. 202

ORDINANZA 17-24 GIUGNO 1997

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, in relazione agli artt. 1, 6, 8, 11 e 13, della legge regionale n. 040 del Consiglio regionale della Lombardia (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette, norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale" e successive modificazioni), riapprovata dal Consiglio regionale il 1 ottobre 1996, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 31 ottobre 1996, depositato in cancelleria l'11 novembre 1996 ed iscritto al n. 43 del registro dei ricorsi 1996;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge regionale n. 040 del Consiglio regionale della Lombardia (Integrazione e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale e successive modificazioni"), approvata nella seduta del 16 luglio 1996 e riapprovata nello stesso testo, a maggioranza assoluta dei Consiglieri regionali, nella seduta del 1 ottobre 1996;

che la difesa erariale ha chiesto che tale legge venga dichiarata costituzionalmente illegittima poiché essa, oltre a violare l'art. 117 della Costituzione, si pone anche in contrasto con l'art. 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e con l'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

che in base a quest'ultima normativa il divieto di caccia, già fissato come regola per i parchi nazionali, è stato imposto anche per i parchi regionali, divenendo una norma quadro alla quale la normativa regionale deve uniformarsi, laddove la legge impugnata, dettando una particolare ed autonoma classificazione dei parchi per la Regione Lombardia, ha in sostanza vulnerato la predetta regola, limitando la vigenza del divieto di caccia alle sole riserve naturali ed aree a parco naturale;

che la Regione Lombardia non si è costituita;

Considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto notificato al presidente della Giunta regionale della Lombardia, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, poiché il Governo aveva nel frattempo consentito la pubblicazione della legge regionale 8 novembre 1996, n. 32, la quale espressamente contiene la revoca della delibera oggetto di questo giudizio;

che, pertanto, il presente giudizio va dichiarato estinto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto per rinuncia il processo relativo al giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la legge regionale n. 040 del Consiglio regionale della Lombardia (Integrazione e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale e successive modificazioni"), riapprovata dal Consiglio regionale il 1 ottobre 1996.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.